



Cyber Advantage

Assicurazione Cyber Risk

Condizioni di assicurazione

Edizione 12.2023

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Mecenate 90, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Sommario

Edizione 12.2023	1
Guida alla consultazione	5
Avvertenze	5
Sezione 1 - Definizioni	6
Sezione 2 - Oggetto dell'assicurazione	9
Sezione 3 - Esclusioni	11
Sezione 4 - Condizioni generali	13
Sezione 5 - Notifica e gestione dei sinistri	15
Sezione 6 - Assistenza & Servizi	17
Sezione 7 - Scomposizione del premio	18
Sezione 8 - Clausole da approvare specificamente.....	18

SCHEDA DI POLIZZA

Polizza N°:

Distribuita da:

**1) CONTRAENTE:**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA (P.IVA 01021630668) - P.zza Camponeschi n. 2, CAP 67100, L'Aquila

2) CIG:**3) MASSIMALE AGGREGATO PER IL PERIODO ASSICURATIVO**3.000.000,00 EUR per **Periodo Assicurativo** (Massimale in aggregato)**4) FRANCHIGIA ECONOMICA E FRANCHIGIA TEMPORALE**Franchigia economica: 25.000,00 EUR per **ogni e qualsiasi causa****Franchigia temporale: 12 h****5) PREMIO ANNUO**

Premio imponibile: 35.660,00 EUR

Tasse: 7.720,39 EUR

Premio lordo: 43.380,39 EUR

6) TERRITORIALITÀ

Mondo Intero escluso USA e CANDA

7) PERIODO ASSICURATIVO

Dalle ore 24:00 del 19/06/2025 alle ore 24:00 del 19/06/2026

8) RETROATTIVITÀ

Illimitata

9) NOTIFICA DI SINISTRI**La denuncia del sinistro deve essere effettuata:**

- chiamando il Contact Center del Service Provider DXC TECHNOLOGY ai numeri precisati a pag.15 e disponibili 24h/24;
- a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:
 - se all'Intermediario, all'indirizzo marsh@cert.marsh.it;
 - se alla Compagnia, all'indirizzo: Via Mecenate 90, 20138 Milano; e- mail gestionesinistire@revoinsurance.com.

10) FORO COMPETENTE

Foro del Contraente (Italia)

11) PERIODO DI OSSERVAZIONE

12 mesi al 75% del premio

36 mesi al 150% del premio

72 mesi al 225% del premio

12) SOTTO-LIMITI

Garanzia 1.1.5 - "Penali contrattuali relative al PCI-DSS": 3.000.000,00 EUR per Periodo Assicurativo

Il pagamento del Premio per l'importo di € 43.380,39 è stato fatto in mie mani in data

L'Intermediario

Guida alla consultazione

La presente polizza è costituita dai seguenti elementi:

1. Avvertenze
2. Scheda di polizza
3. Sezioni dalla 1 alla 6
4. Appendice(i) (se applicabile)

Regole per l'interpretazione della polizza:

- I termini della presente polizza scritti in **carattere grassetto con lettera iniziale in maiuscolo** rimandano ad una specifica definizione contenuta nella sezione 2. Definizioni.
- I termini utilizzati al singolare includono anche il loro corrispettivo al plurale e viceversa.
- Qualunque richiamo legale e normativo menzionato nella presente polizza dovrà essere interpretato come:
 - un riferimento a qualunque nuova disposizione legale o normativa che si sostituisce a quella precedentemente in vigore, e
 - inclusivo di tutti i riferimenti legali o normativi equivalenti vigenti in altre giurisdizioni.
- Sono evidenziate con caratteri sottolineati - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

Avvertenze

La presente polizza è sottoscritta sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'**Assicurato** su richiesta della **Compagnia** durante il processo di sottoscrizione o rinnovo della stessa.

In conformità alle disposizioni degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

La sezione "Copertura della Responsabilità Civile Cyber", prestata secondo il meccanismo *claims made*, viene attivata in seguito ad una Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile) e notificata dall'Assicurato alla Compagnia durante il medesimo Periodo assicurativo o il Periodo di osservazione.

La sezione "Copertura Danni Propri" è prestata sulla base della scoperta di una **Perdita** da parte di una **Persona assicurata**.

Sezione 1 - Definizioni

Laddove utilizzati nella presente assicurazione, ai termini qui di seguito viene attribuito il seguente significato:

Assicurato:	<ul style="list-style-type: none"> i. Il Contraente, e ii. qualunque controllata definita come una entità in cui la Contraente alla data o prima del Periodo Assicurativo, oppure ai sensi e per gli effetti della clausola 4.7 "Acquisizione e costituzione di nuove società controllate": <ul style="list-style-type: none"> a. disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o b. nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o c. sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione iii. qualunque Persona Assicurata.
Atto malevolo:	<ul style="list-style-type: none"> i. Qualunque accesso non autorizzato al Sistema informatico dell'Assicurato, o ii. qualunque utilizzo non autorizzato del Sistema informatico dell'Assicurato, o iii. un attacco denial of service (Dos) al Sistema informatico dell'Assicurato, o iv. qualunque non autorizzata introduzione, estrazione, riproduzione, trasmissione, cancellazione, divulgazione, danneggiamento, corruzione o modifica di Dati contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato o utilizzati dal Sistema informatico dell'Assicurato.
Aumento del costo del lavoro:	<p>Tutti i Costi e le spese sostenuti dall'Assicurato per ridurre o evitare una perdita di <u>profitto lordo</u> a prescindere dal fatto che abbiano prodotto risultati effettivi oppure no.</p> <p>A maggior precisazione, si conviene, di comune accordo tra le parti, che qualora si abbia un back-log a seguito di una Perdita, allora l'Assicuratore continuerà a pagare i Costi e spese fino a quando tale back-log non sia stato rimosso o risolto.</p>
Autorità di regolamentazione:	Qualunque autorità pubblica che è autorizzata a imporre obblighi regolatori e/o legali in relazione al processo di trattamento dei Dati personali o di sicurezza informatica.
Contraente:	L'entità indicata nell'elemento 1 della Scheda di polizza.
Costi di difesa:	<p>Qualunque compenso, costo e spesa sostenuti da o per conto dell'Assicurato in relazione alla risposta a, e/o difesa, appello e/o accordo relativi a una Richiesta di risarcimento o una Indagine.</p> <p>Si precisa che ai sensi dell'Art. 1917 comma 3 c.c., le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della massimale indicato al punto 2 della Scheda di polizza. Tuttavia, nel caso sia dovuta al Terzo danneggiato una somma superiore al massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p>
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Costi e spese:	Qualunque necessario e ragionevole compenso, costo e spesa sostenuto dall' Assicurato e nel quale non sarebbe incorso in assenza di una Perdita .
Cyber estorsione:	Ove assicurabile per legge qualsiasi ottenimento o tentativo di ottenere qualunque impegno, informazione, bene, servizio, danaro o qualunque altro valore dall' Assicurato sotto la minaccia di commettere o commettendo una Violazione della sicurezza o Violazione della confidenzialità di dati personali .
Danno:	Qualsiasi ammontare che l' Assicurato è legalmente obbligato a pagare, per capitale, interessi e spese. La copertura include sanzioni punitive, aggravate, multiple ed esemplari, ove queste siano legalmente assicurabili.
Dati:	Qualunque informazione memorizzata in formato digitale.
Dati personali:	Qualsiasi informazione tramite la quale un individuo possa essere identificato o sia identificabile.

Denaro:	Valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, travellers cheques, vaglia postali od ordini di pagamento tenuti per la vendita al pubblico.
Evento accidentale:	Qualunque involontaria o non intenzionale: i. Compromissione o perdita di Dati , o ii. Parziale o completa indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato , <u>solo a condizione che esso non sia causato da un fattore naturale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fenomeno elettrico, evento atmosferico, dispersione d'acqua, furto, incendio.</u>
Franchigia economica:	L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell' Assicurato .
Franchigia temporale	La parte di danno espressa in ore di inattività totale o parziale successive al sinistro, che rimane a carico dell' Assicurato .
Furto:	La sottrazione illecita e fraudolenta di Denaro o titoli commessa da una persona con l'intento di privare permanentemente l' Assicurato del loro uso e di ottenere un guadagno economico per sé.
Impatto finanziario:	Qualunque conseguenza economica o finanziaria di una Perdita coperta dalla presente polizza.
Indagine:	Qualunque indagine, investigazione, ispezione o procedimento formale o ufficiale dell' Autorità di regolamentazione rivolto contro l' Assicurato o suoi rappresentanti..
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Lesione fisica:	Qualsiasi danno fisico o psichico subito da una qualsiasi persona fisica.
Perdita:	i. Qualsiasi Violazione della sicurezza , o ii. Qualsiasi Violazione della confidenzialità di dati personali , o iii. Qualsiasi Cyber estorsione , o iv. Qualsiasi Richiesta di risarcimento .
Periodo Assicurativo:	Il periodo incluso tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza, indicato al punto 6 della Scheda di polizza.
Periodo di indennizzo:	Per la Copertura "Interruzione dell'attività": 3 mesi dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali . Per le Coperture "Costi e spese" e "Protezione dei dati personali": 12 mesi dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali .
Periodo di osservazione:	Il periodo indicato al punto 6 della Scheda di polizza, successivo alla scadenza del Periodo Assicurativo , nel quale può essere notificata alla Compagnia una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo.
Persona assicurata:	Qualunque passato, presente o futuro: i. Socio, amministratore, dipendente, lavoratore interinale o a tempo determinato dell' Assicurato , mentre operano per conto dello stesso o dietro la sua direzione o sotto il suo controllo; o ii. Collaboratore esterno, collaboratore autonomo, o altra persona simile vincolata da un contratto scritto con il Contraente o una società controllata e che operi sotto la direzione e supervisione di un Assicurato .
Profitto lordo:	Il fatturato realizzato in un dato periodo di dodici mesi, esclusi i costi operativi variabili.
Regolamentazione riguardo i dati personali:	Qualsiasi standard avente forza di legge riguardo la protezione di Dati personali , incluso ma non limitato al Regolamento Europeo numero 2016/679 ("General Data Protection Regulation").
Richiesta di risarcimento:	Qualsiasi: i. Pretesa avanzata per iscritto, presentata sia in via giudiziale che extra-giudiziale, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, relativa alla responsabilità dell' Assicurato ; ii. Procedimento penale o Indagine promossa nei confronti dell' Assicurato .
Sanzione:	Qualsiasi sanzione imposta da una Autorità di regolamentazione , la cui copertura non è espressamente proibita dalla legge.

Service Provider:	Il soggetto, nominato sul modulo di polizza, che fornisce all' Assicurato , in caso di sinistro, i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.
Sistema informatico dell'Assicurato:	Qualunque computer, hardware o software, incluso ma non limitato a database e periferiche, apparecchiature, network, ed elementi di archiviazione ed elaborazione dati, inclusi i Dati stessi, che sia: i. Appartenente all' Assicurato e/o, ii. Affittato, utilizzato o legalmente posseduto dall' Assicurato tramite un accordo stipulato col proprietario dei diritti di tale sistema e/o, iii. Operato contrattualmente da un Terzo esclusivamente per conto dell' Assicurato e/o, iv. Reso disponibile all' Assicurato tramite un contratto (cloud computing).
Terzo:	Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall' Assicurato . La definizione di Terzo non include le Persone Assicurate , a meno che tali Persone assicurate avanzino una Richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 1.2.1 e 1.2.2
Violazione della confidenzialità dei dati personali:	i. Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o trasmissione, perdita o corruzione di Dati personali sotto la cura, custodia o controllo dell' Assicurato , o ii. Qualsiasi provata o presunta non conformità dell' Assicurato nell'adempire ad una Regolamentazione riguardo i dati personali .
Violazione della sicurezza:	i. Qualunque Atto malevolo , o ii. Qualunque Evento accidentale .

Sezione 2 – Oggetto dell'assicurazione

A fronte del pagamento del premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente polizza, la **Compagnia** e l'**Assicurato** concordano quanto segue:

Art. 1.1 Copertura Danni propri

Tutti i **Costi e Spese** che ricadono nell'ambito della garanzia 1.1.1 "Interruzione di Attività" e 1.1.2 "Costi e Spese" sono coperti unicamente durante il **Periodo di indennizzo**.

Art. 1.1.1 Interruzione di Attività

La **Compagnia** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**:

- La perdita di **Profitto Lordo** sostenuta dall'**Assicurato**, e
- L'**Aumento del costo del lavoro** sostenuto dall'**Assicurato**

Conseguente a una **Violazione della sicurezza**, in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

La presente garanzia si intenderà inoltre prestata anche a seguito di una interruzione dell'operatività del **Sistema informatico dell'Assicurato** a seguito della decisione di una **Autorità di regolamentazione**, oppure a seguito della decisione di un **Assicurato**, qualora si renda necessaria al fine di limitare un potenziale **Impatto finanziario**.

Art. 1.1.2 Costi e Spese

La **Compagnia** rimborsa i **Costi e spese**, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'**Assicurato**, derivanti da una **Violazione della sicurezza** scoperta durante il **Periodo Assicurativo** e volti a:

- Identificare e analizzare una **Violazione della sicurezza**, o
- Ripristinare i **Dati** e il **Sistema informatico dell'Assicurato** allo stato precedente alla **Perdita**, o
- Mantenere operativo il **Sistema informatico dell'Assicurato**, o
- Fornire assistenza legale per adempiere a:
 - ogni obbligo legale o normativo, o
 - una richiesta di un'**Autorità di regolamentazione**.

La **Compagnia** inoltre indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, previo consenso scritto della **Compagnia**:

- Qualsiasi altra spesa sostenuta dall'**Assicurato**, oltre a quelle sopra-menzionate,
- I costi di mitigazione intrapresi per prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'**Assicurato** verso una potenziale responsabilità,
- I costi per la quantificazione di una **Perdita**: ovvero i costi per avvalersi di consulenti esterni per identificare, presentare, verificare e/o negoziare la valutazione di una **Perdita** coperta dalla presente polizza,
- I **Costi e spese** occorsi per definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'**Assicurato**, inclusa, ma non limitata alla notifica degli individui in seguito ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali**, anche nel caso non ci siano specifici obblighi legali o regolamentari a farlo

L'**Assicurato** avrà inoltre facoltà, previo consenso scritto della **Compagnia**, di nominare un perito. I riferimenti del perito dovranno essere notificati alla **Compagnia** non appena possibile successivamente alla notifica della **Perdita** alla **Compagnia**.

Art. 1.1.3 Protezione dei dati personali

La **Compagnia** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, tutti i **Costi e spese** conseguenti a qualsiasi obbligo legale o normativo derivante da una **Violazione della confidenzialità di dati personali** scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si intendono inclusi i costi ragionevolmente sostenuti dall'**Assicurato** per la prestazione di assistenza legale da parte di qualsivoglia avvocato o consulente legale.

La **Compagnia** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, previo consenso scritto della **Compagnia**, i **Costi e spese** ragionevolmente sostenuti per:

- Gestire e proteggere la reputazione dell'**Assicurato** nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio (definire e/o implementare una strategia di comunicazione volta a limitare qualsiasi danno alla reputazione dell'**Assicurato**),
- Prevenire, limitare o mitigare l'esposizione dell'**Assicurato** ad una potenziale responsabilità,
- Identificare e controllare qualsiasi potenziale uso improprio di **Dati personali**, inclusi i costi per servizi di monitoraggio del credito.

Art. 1.1.4 Costi di difesa e sanzioni risultanti da una indagine

La **Compagnia** si farà carico dei **Costi di difesa** sostenuti dall'**Assicurato** come risultato di una **Indagine** effettuata contro l'**Assicurato** da una **Autorità di regolamentazione** in seguito ad una **Violazione della sicurezza** o ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali** in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

La **Compagnia** si farà inoltre carico, ove non espressamente proibito dalla legge, delle **Sanzioni** imposte da una **Autorità di regolamentazione** all'**Assicurato** come risultato di una **Indagine** a seguito di una **Violazione della sicurezza** o una **Violazione della confidenzialità di dati**

personali in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**.

Art. 1.1.5 Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI – DSS)

La **Compagnia** indennizzerà a o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato** l'ammontare, entro il relativo sottolimito di [3.000.000] delle penali contrattuali imposte all'**Assicurato** per non aver rispettato un qualunque standard del settore delle carte di pagamento o requisito del processo di pagamento bancario in seguito ad una **Violazione della sicurezza** o ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali** in ogni caso scoperta durante il **Periodo Assicurativo**, a condizione che l'**Assicurato** sia stato dichiarato conforme agli standard PCI-DSS generalmente accettati e pubblicati e abbia ottenuto la relativa attestazione di conformità prima o alla data della **Violazione della sicurezza** o della **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

Art. 1.1.6 Cyber estorsione

La **Compagnia** terrà indenne l'**Assicurato**, tutti i **Costi e spese** definiti nella garanzia 1.1.2 a seguito di una **Cyber estorsione scoperta durante il Periodo Assicurativo**, a patto che tali **Costi e spese** siano stati sostenuti dall'**Assicurato** previo consenso scritto della **Compagnia** e non siano espressamente proibiti dalla legge. In ogni caso il pagamento del riscatto si deve ritenere escluso dall'indennizzo.

Art. 1.2 Copertura della Responsabilità civile cyber

Art. 1.2.1 Violazione della sicurezza e Violazione della confidenzialità di dati personali

La **Compagnia** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell'**Assicurato**, i **Costi di difesa** e i **Danni** derivanti da una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**, e rivolta contro l'**Assicurato**, avvenuta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile) a seguito di una **Violazione della sicurezza** o una **Violazione della confidenzialità di dati personali** e notificata alla **Compagnia** durante il medesimo **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione**.

Art. 1.2.2 Responsabilità derivante dai media

La **Compagnia** indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell' **Assicurato**, i **Costi di difesa** e i **Danni** derivanti da una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata da un **Terzo**, e rivolta all'**Assicurato**, avvenuta durante il **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione** (se applicabile) e notificata alla **Compagnia** durante il medesimo **Periodo Assicurativo** o il **Periodo di osservazione**., come risultato di qualsiasi riproduzione, pubblicazione, comunicazione, informazione o contenuto digitale pubblicato sul sito internet dell'**Assicurato** e/o sui siti di social networking, afferente a qualunque atto, errore, omissione, o **Violazione della sicurezza**, come di seguito elencato:

- i. Diffamazione, calunnia o danno della reputazione di una persona fisica o giuridica,
- ii. Violazione di qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale, copyright, slogan, marchio commerciale, ditta, licenza, brevetto, idea, informazione o nome del dominio,
- iii. Violazione della privacy e/o diritto di immagine,
- iv. Furto d'identità.

A maggior precisazione, in parziale deroga all'art. 1900 del Codice Civile, le garanzie di cui alle coperture assicurative 1.1 e 1.2 sono prestate anche per le **Perdite** dovute a colpa grave di un **Assicurato**.

Sezione 3 - Esclusioni

Di comune accordo tra le parti, si stabilisce che la presente polizza esclude dal suo ambito di copertura:

Art. 3.1 Condotte dolose

Qualsiasi **Perdita** derivante da un atto doloso o fraudolento commesso dall'**Assicurato** o causata da una violazione di leggi o regolamenti da parte dell'**Assicurato**.

La presente esclusione non opera in relazione agli atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere.

La **Compagnia** anticiperà all'**Assicurato** i **Costi di difesa** di cui alla presente polizza finché una corte, un tribunale, un arbitro o un Autorità di regolamentazione non abbia accertato la responsabilità dolosa o fraudolenta dell'Assicurato in via definitiva.

Art. 3.2 Perdita nota

Qualsiasi circostanza e/o qualsiasi Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori.

Art. 3.3 Responsabilità contrattuale

Qualsiasi **Danno** derivante da:

- Responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
- Garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa.

La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all'**Assicurato** dalla legge.

La presente esclusione non si applica per:

- a) Sanzioni coperte ai sensi della garanzia 1.1.5 "Penali contrattuali relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI - DSS)"
- b) Sanzioni contrattuali atte ad indennizzare i danni subiti da un **Terzo**.

Art. 3.4 Crime

Qualunque appropriazione indebita di fondi, valori, o qualsiasi altro asset materiale.

Qualsiasi appropriazione indebita di valuta virtuale, bene virtuale da video games a qualunque altro asset immateriale.

Art. 3.5 Lesioni fisiche

Qualsiasi **Lesione Fisica**, a meno che non derivante direttamente o indirettamente da una **Richiesta di risarcimento** volta ad ottenere un risarcimento ai sensi della clausola 1.2.2 ("Responsabilità derivante dai media") o in seguito ad una **Violazione della confidenzialità di dati personali**.

Art. 3.6 Danno materiale

Qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà diverse dai **Dati**, incluse le conseguenze dirette ed indirette.

Art. 3.7 Brevetti/ Anti-Trust

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** basata su o risultante dai seguenti atti commessi dall'**Assicurato**:

- a) Qualunque violazione di brevetti;
- b) Qualunque presunto o provato atto di concorrenza sleale;
- c) Qualsiasi comportamento in violazione della normativa antitrust;
- d) Qualunque pubblicità ingannevole.

Gli ultimi due punti della presente esclusione non si applicano alla copertura garantita dalla clausola 1.2.2

Art. 3.8 Richiesta di risarcimento degli azionisti

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** effettuata da o per conto di un qualunque azionista volto a compensare danni sofferti in qualità di azionista dell'Assicurato.

Tale esclusione non si applicherà qualora la **Richiesta di risarcimento** avanzata dall'azionista sia direttamente correlata alla **Violazione della confidenzialità di dati personali** dell'azionista.

Art. 3.9 Miglioramenti

Tutti i Costi e spese sostenuti per implementare e migliorare il Sistema informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente alla Perdita, fatta eccezione quando tale tecnologia non sia più disponibile.

La presente esclusione non può essere applicata a Costi e spese necessari a neutralizzare/mitigare Attacchi malevoli coperti dalla presente polizza.

Art. 3.10 Valore monetario

Il valore monetario o commerciale dei Dati.

La presente esclusione non può essere applicata al valore economico di Dati che non possono essere ripristinati come da definizione di ripristino della clausola 1.1.2.

Art. 3.11 Tasse e sanzioni

Tasse, multe e sanzioni pecuniarie diverse da quelle che possono essere imposte dall' Autorità di regolamentazione.

Art. 3.12 Compensi

I costi, compensi o royalties che l'Assicurato è obbligato a pagare per continuare ad utilizzare qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale. Tale esclusione è applicabile solamente alla clausola 1.2.2.

Art. 3.13 Infrastruttura esterna

Qualunque Impatto finanziario risultante da un guasto, interruzione, indisponibilità di una infrastruttura energetica o di telecomunicazione che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.

Art. 3.14 Sotto-dimensionamento volontario

Qualunque Impatto finanziario risultante da un sotto-dimensionamento volontario (determinato da un esperto esterno indipendente) del Sistema informatico dell'Assicurato.

Art. 3.15 Guerra e Terrorismo (ad eccezione del Cyber Terrorismo)

Qualsiasi Perdita, Danno, risultanti:

- a) direttamente o indirettamente dalla Guerra;
- b) da una Guerra informatica condotta nell'ambito di una Guerra; o
- c) da una Guerra informatica che fa sì che uno Stato sovrano diventi uno Stato colpito.

A condizione, tuttavia, che il capoverso c) non si applichi all'effetto diretto o indiretto di una Guerra informatica su un Sistema informatico dell'Assicurato o dai suoi fornitori di servizi IT che non si trovi fisicamente in uno Stato colpito ma sia interessato da una Guerra informatica.

Attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato sovrano

Nel determinare l'attribuzione di una Guerra informatica, l'Assicurato e la Compagnia devono considerare se il governo dello Stato colpito attribuisce formalmente o ufficialmente la Guerra informatica ad un altro Stato sovrano o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo. In assenza di un'attribuzione da parte dello Stato colpito, la Compagnia può fare affidamento sulla ragionevole deduzione circa l'attribuzione della Guerra informatica ad un altro Stato sovrano o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo, tenendo conto delle prove a disposizione della Compagnia.

Nel caso in cui il governo dello Stato colpito impiega un periodo di tempo irragionevole, o non è in grado di attribuire la Guerra informatica a un altro Stato sovrano o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo, competerà alla Compagnia provare l'attribuzione facendo riferimento a qualsiasi altra prova disponibile.

Definizioni

Le seguenti definizioni si applicano esclusivamente ai fini di questa esclusione:

1. **Guerra informatica:** si intende l'uso di un sistema informatico da parte, sotto la direzione o sotto il controllo di uno Stato sovrano per interrompere, negare, degradare, manipolare o distruggere informazioni in un sistema informatico di o in un altro Stato sovrano.
2. **Servizio essenziale:** indica un servizio essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali di uno Stato sovrano, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le istituzioni finanziarie e le relative infrastrutture del mercato finanziario, servizi sanitari o servizi di pubblica utilità.
3. **Stato colpito:** indica uno Stato sovrano in cui una Guerra informatica ha gravemente danneggiato e/o compromesso:
 - a) il funzionamento di tale Stato sovrano a causa dell'interruzione della disponibilità, integrità o fornitura di un Servizio essenziale in tale Stato sovrano; e/o
 - b) la sicurezza o la difesa di quello Stato sovrano.
4. **Guerra:** si intende l'uso della forza fisica da parte di uno stato sovrano contro un altro stato sovrano, o come parte di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o potere militare o usurpato, indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno.

Sezione 4 – Condizioni generali

Art. 4.1 Territorialità

La presente polizza è operante secondo la territorialità indicata al punto 5 della Scheda di polizza.

Art. 4.2 Massimale per periodo assicurativo

Il massimale prestato dalla presente polizza è definito al punto 2 della scheda di polizza. Il massimale è definito come il massimo importo pagabile dalla **Compagnia** durante il **Periodo assicurativo** per tutte le **Perdite** indennizzabili ai sensi della presente polizza.

Art. 4.3 Franchigia

La franchigia applicabile ad ogni copertura è menzionata al punto 3 della Scheda di polizza.

Nel caso in cui una **Perdita** comporti l'attivazione di diverse franchigie della presente polizza, la franchigia più elevata si applicherà una sola volta.

Le **Richieste di risarcimento** collegate sono soggette ad un'unica franchigia.

Art. 4.4 Copertura in forma "Claims Made"

La copertura "Responsabilità Civile Cyber" contenuta nella presente polizza è prestata in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da un Terzo durante il Periodo assicurativo o durante l'eventuale Periodo di osservazione (se applicabile) e notificate alla Compagnia durante il medesimo Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione.

Art. 4.5 Altra assicurazione

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di Perdita, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile italiano.

Art. 4.6 Acquisizione e costituzione di nuove società controllate

Se, durante il **Periodo Assicurativo**, il **Contraente** acquisisce o costituisce una nuova società controllata il cui fatturato rappresenta meno del 25% del fatturato consolidato dell'Assicurato, allora la copertura della presente polizza sarà automaticamente estesa alla nuova società controllata, con copertura attiva dalla data di acquisizione o costituzione.

Nel caso che l'inclusione in copertura non sia automatica, l'entità costituita o acquisita potrà essere considerata come una controllata coperta dalla presente polizza per un periodo che sarà il minore tra 90 giorni dalla data di costituzione o acquisizione e la scadenza della polizza.

Durante questo periodo la **Compagnia** può, a fronte della richiesta del Contraente e a fronte della presentazione di tutta la documentazione necessaria, acconsentire ad estendere la copertura alla controllata. Questa estensione sarà soggetta al consenso scritto da parte della Compagnia, la quale avrà diritto a modificare i termini e le condizioni di polizza e/o a richiedere un premio aggiuntivo.

Art. 4.7 Fusione o acquisizione della Contraente

Se, durante il **Periodo Assicurativo**, una persona fisica o giuridica o più persone fisiche o giuridiche che agiscono congiuntamente:

- i. Disponga direttamente o indirettamente, di più del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della **Contraente**, o
- ii. Nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della **Contraente**; o
- iii. Sia nelle condizioni di nominare, in forza di accordo con altri azionisti, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della **Contraente**, o
- iv. Si fonde con la **Contraente** e quest'ultima cessa di esistere come entità autonoma,

la copertura prestata dalla presente polizza si applicherà solamente a qualsiasi Perdita avvenuta prima della data effettiva di una delle modifiche sopra-elencate, senza alcun pregiudizio al Periodo di osservazione (se applicabile).

Art. 4.8 Legge applicabile

La presente polizza è regolata dalle norme di legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Foro del Contraente.

Art. 4.9 Separazione delle proposte di assicurazione

La proposta di assicurazione sarà considerata come separata per ciascuno degli **Assicurati**, e in relazione alle dichiarazioni e ai dettagli forniti nella proposta, nessuna dichiarazione rilasciata o informazione posseduta da un **Assicurato** sarà attribuita ad alcun altro **Assicurato** al fine di stabilire il diritto all'indennizzo per quell'**Assicurato**.

Art. 4.10 Periodo di osservazione

Salvo il caso in cui abbia luogo una operazione di fusione o acquisizione della **Contraente** ai sensi dell'art. 4.7., e qualora la presente polizza non venga rinnovata o sostituita con una polizza a copertura del medesimo rischio, il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione**:

- i. Automaticamente, di 60 giorni, qualora la presente polizza non sia oggetto di rinnovo o sostituzione; ovvero,
- ii. Subordinatamente alla richiesta scritta di tale Periodo di osservazione da parte del Contraente e al versamento dell'eventuale premio aggiuntivo richiesto come specificato al punto 9 della Scheda di polizza, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del Periodo di polizza.

Qualora si verifichi una operazione come stabilita ai sensi dell'art. 4.7 della presente polizza, il **Contraente** potrà avere diritto ad un **Periodo di osservazione** di 72 mesi ai termini ed alle condizioni nonché a fronte del pagamento del premio aggiuntivo che saranno stabiliti dalla Compagnia.

Art. 4.11 Rinnovo alla copertura

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza indicata al punto 6 della Scheda di Polizza.

Art. 4.12 Interpretazione del contratto – Clausola di Buona Fede

Si conviene, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'**Assicurato** su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Inoltre, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del **Contraente** di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprèché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 4.13 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 4.14 Clausola Sanzioni

La Compagnia non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre la Compagnia a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 4.15 TESTO PRECISAZIONE PAESI ESTERI – FINANCIAL INTEREST

Si precisa che la polizza opera in relazione alle perdite sofferte dagli Assicurati con sede legale in paesi diversi dall'Italia esclusivamente qualora la normativa di tali paesi lo consenta.

Dove ciò non fosse consentito, perché la Compagnia non è autorizzata a svolgere attività di assicurazione in un determinato paese estero, la Compagnia rimborsa al Contraente, in applicazione dei medesimi termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni di polizza, dei costi e delle perdite finanziarie direttamente sostenuti o patiti dal Contraente al fine di tenere indenne un Assicurato in relazione a una perdita altrimenti coperta dalla polizza.

Qualsiasi copertura ai sensi della presente precisazione paesi esteri – financial interest è prestata a secondo rischio rispetto a qualsiasi altra assicurazione operante in favore degli Assicurati in relazione alla medesima perdita.

Art. 4.16 Clausola tracciabilità Flussi Finanziari

“Clausola assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136

Il Contraente e la Compagnia assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e, pertanto, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente all'ANAC e da questa attribuito, nonché, se previsto, il Codice Univoco di Progetto (CUP). La mancata indicazione dei codici CIG e CUP da parte del Contraente comporta l'immediata comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo sul territorio ove ha sede il Contraente, da parte della Società, dell'inadempimento della propria controparte.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto dal presente contratto.”

Sezione 5 – Notifica e gestione dei sinistri

Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutte le sezioni della polizza.

Art. 5.1 Notifica di una Perdita

L'Assicurato dovrà dare notizia alla Compagnia nel più breve tempo possibile dopo che ne sia venuto per la prima volta a conoscenza di:

- i. Qualunque Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile);
- ii. Qualunque Perdita, diversa da una Richiesta di risarcimento, scoperta durante il Periodo Assicurativo;

chiamando il Contact Center del Service Provider DXC TECHNOLOGY

- i. al numero 800 569 678 per le chiamate dall'Italia;
- ii. al numero +39 06 4172 2556 per le chiamate dall'estero.
disponibile 24h/24

La denuncia del sinistro deve essere anche effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:

- se all'Intermediario, agli indirizzi indicati nella scheda di polizza di Polizza;
- se alla Compagnia: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; e- mail gestionesinistrire@revoinsurance.com.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Nel corso della gestione della Perdita, il Service Provider o la Compagnia può coinvolgere figure specializzate rispetto alla criticità della Perdita stessa. Qualora il Contraente o l'Assicurato voglia coinvolgere professionisti di propria fiducia, come da garanzia 1.1.2 "Costi e spese", deve chiedere preventiva autorizzazione al Service Provider e alla Compagnia. In tal caso i costi devono essere anticipati dal Contraente e sono rimborsati successivamente dalla Compagnia.

Qualunque Impatto finanziario risultante da una singola Perdita o da una serie di Perdite consequenziali dovrà essere allocato al Periodo Assicurativo durante il quale la prima Perdita è stata notificata alla Compagnia.

Tutte le Perdite derivanti o attribuibili a qualunque unica fonte o causa costituiranno una singola Perdita sotto la presente polizza.

Se durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile) un Assicurato viene a conoscenza per la prima volta di fatti o circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento o una Perdita, dovrà notificare per iscritto tali fatti o circostanze alla Compagnia. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno una stima, ove possibile, del potenziale Impatto finanziario.

Se l'Assicurato dà notizia alla Compagnia di una qualunque Perdita originata da un fatto o circostanza presunti dal precedente fatto o circostanza notificati, allora, qualunque successiva Richiesta di risarcimento rivolta contro l'Assicurato o qualunque Perdita sarà considerata come rivolta contro l'Assicurato, durante il Periodo Assicurativo o il Periodo di osservazione (se applicabile), e riportata alla Compagnia allo stesso tempo della Perdita prima notificata.

Art. 5.2 Gestione della perdita

L'Assicurato ha diritto, previo consenso scritto da parte della Compagnia, di mantenere o nominare un qualsiasi consulente o avvocato per rappresentare i suoi interessi.

L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza alla Compagnia e a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dalla Compagnia stessa.

L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che la Compagnia, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa.

Anche qualora la Compagnia non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere la Compagnia.

Art. 5.3 Accordo/ Transazione

L'Assicurato si riserva il diritto di accordarsi con qualunque reclamante o suo beneficiario.

Tuttavia, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario senza la preventiva autorizzazione scritta della Compagnia.

Art. 5.4 Mitigazione di una perdita

Qualora si verifichi una Perdita, l'Assicurato dovrà immediatamente intraprendere tutte le misure precauzionali necessarie e ragionevoli volte a limitarne l'Impatto finanziario. Tali Costi e Spese saranno a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla clausola 1.1.2.

Art. 5.5 Surroga e rivalsa

Qualora venga eseguito un pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una **Perdita**, la **Compagnia** sarà surrogata in tutti i diritti di rivalsa dell'**Assicurato** (sia che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente risarcito della **Perdita** effettiva). L'**Assicurato** fornirà alla **Compagnia** tutta la ragionevole assistenza e collaborazione in tal senso, e non dovrà pregiudicare in alcun modo i diritti di rivalsa della **Compagnia**.

Eventuali importi recuperati in eccesso rispetto all'indennizzo totale versato dalla **Compagnia** ai sensi della presente polizza (dedotti i costi di recupero) dovranno essere restituiti all'**Assicurato**.

La **Compagnia** non dovrà esercitare alcun diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'**Assicurato** a meno che la **Perdita** non sia determinata o derivata da azioni od omissioni disoneste, fraudolente, criminose o intenzionali ad opera dei dipendenti dell' **Assicurato**. La **Compagnia** può, a sua esclusiva discrezione, rinunciare ai propri diritti di surrogazione ai sensi della presente clausola 5.5.

Art. 5.6 Pagamento della Perdita

La **Perdita** deve essere pagata nel paese in cui si è verificata. Se non è possibile, l'indennizzo deve essere pagato al **Contraente**:

- per il rimborso all'**Assicurato** dell'**Impatto finanziario**: alla data di pagamento da parte dell'**Assicurato**,
- per il pagamento anticipato da parte della **Compagnia** dell'**Impatto finanziario**: alla data di pagamento da parte della **Compagnia**.

Sezione 6 – Assistenza & Servizi

Contact Center del Service Provider	i. <u>800 569 678 per le chiamate dall'Italia;</u> ii. <u>+39 06 4172 2556 per le chiamate dall'estero.</u>
Servizio di assistenza	DXT Technology

Sezione 7 – Scomposizione del premio

Il premio annuo è così determinato:

Premio annuo Imponibile	Tasse	Premi annuo lordo
€ 35.660,00	€ 7.720,39	€ 43.380,39

Sezione 8 – Clausole da approvare specificamente

Il Contraente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. dichiara di aver letto e di accettare espressamente e specificatamente le seguenti condizioni della presente polizza:

- Sezione 3 – ESCLUSIONI
- Sezione 4 – CONDIZIONI GENERALI ed in particolare:
 - Articolo 4.1 – Territorialità
 - Articolo 4.2 – Massimale per periodo assicurativo
 - Articolo 4.3 – Franchigia
 - Articolo 4.4 – Copertura in forma “Claims made”
 - Articolo 4.5 – Altra assicurazione
 - Articolo 4.6 – Acquisizione e costituzione di nuove società controllate
 - Articolo 4.9 – Legge applicabile
 - Articolo 4.10 – Periodo di osservazione
 - Articolo 4.15 - Clausola Financial Interest
 - Articolo 4.16 – Clausola Tracciabilità dei flussi finanziari
- Sezione 5 – NOTIFICA E GESTIONE DEI SINISTRI

REVO Insurance S.p.A.

Il Contraente